

Se l'istanza ostensiva è accolta, il diritto di accesso si esercita mediante l'esame e l'estrazione di copia.

L'Amministrazione ha, altresì, il potere di differire l'accesso se l'immediata ostensione possa turbare il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, oppure, quale *extrema ratio*, di rifiutarlo espressamente: il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere comunque motivati.

Pertanto, la domanda di accesso può essere anche tacitamente respinta, per effetto dell'infruttuoso decorso di trenta giorni dalla richiesta (*c.d. silenzio rigetto o diniego*): in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero, a seconda dell'amministrazione contro la quale agisce, può chiedere al difensore civico o alla C.A.D.A. (la Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, disciplinata dall'art. 27, L. 241/1990) di riesaminare la determinazione negativa.

9. Il differimento dell'accesso

L'art. 24, comma 4, stabilisce un **principio di carattere generale** tendente ad assicurare il massimo di accessibilità ai documenti amministrativi: il differimento è, infatti, individuato quale **strumento preferenziale rispetto all'esclusione definitiva dell'accesso**, ogniquale volta l'Amministrazione reputi sufficiente, per poter salvaguardare eventuali esigenze di riservatezza (specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa), spostare a un momento successivo rispetto a quello della richiesta l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Tanto osservato, è necessario rilevare che **dalla motivazione del provvedimento di differimento debbono risultare gli interessi che s'intendono tutelare** – e per i quali l'Amministrazione ritiene di spostare il momento dell'esercizio del diritto di accesso – nonché la temporaneità della stessa tutela; ciò al fine di evitare che si tratti di dilazioni puramente defatigatorie e, quindi, illegittime.

10. I rapporti tra riservatezza e accesso

Un problema di carattere sostanziale riguarda i rapporti, già in precedenza esaminati, tra accesso e riservatezza, dovendosi verificare quale scelta il Legislatore abbia operato fra la tutela della posizione di chi vuole accedere ai documenti amministrativi e la difesa di chi, al contrario, ha interesse a impedirne l'ostensione. In una situazione di tal fatta, invero, **si contrappongono primari e antitetici valori costituzionali**, posto che l'accesso è funzionale alla difesa in giudizio, garantita dall'art. 24 Cost., nonché all'attuazione dei principi di imparzialità ed efficienza della P.A. di cui all'art. 97 Cost.; la riservatezza, dal canto suo, è essa stessa un diritto fondamentale della persona di cui all'art. 2 della Carta fondamentale.

Si pone, pertanto, il **problema di individuare quale tra detti valori costituzionali debba ritenersi prevalente**, in base a quanto sancito dalla L. 241/1990 e dal Codice della *privacy*.

Nello specifico, la L. 241/1990 configura la riservatezza come:

- a) **riservatezza delle persone fisiche**, ossia come diritto dell'individuo al rispetto della sfera intima della personalità (che rinviene un addentellato essenzialmente nell'art. 2 Cost.);
- b) **riservatezza di gruppi, persone giuridiche, enti, associazioni**: è la c.d. «riservatezza commerciale» o «industriale», ossia tutto quel complesso di conoscenze che va sotto il nome di segreti d'impresa (ex art. 41 Cost.).

Deve soggiungersi, tuttavia, che il **Legislatore del 1990 si è limitato a una generica previsione della riservatezza quale limite all'accesso, all'art. 24, comma 6, lett. d)**, con salvezza, garantita dal successivo comma 7, dell'accesso ai documenti «*la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici*». I rapporti tra riservatezza e accesso, trovano le loro fonti di disciplina anche negli artt. 59 e 60 della L. 196/2003 (c.d. codice della privacy nel testo da ultimo modificato ad opera del D.Lgs. 101/2018).

L'art. 24, comma 7, della L. 241/1990 sancisce, in sostanza, **la priorità del diritto all'accesso ai documenti amministrativi rispetto al diritto alla riservatezza dei terzi in tutti quei casi in cui l'istanza ostensiva sia preordinata alla tutela ed alla difesa di propri interessi giuridici (c.d. accesso difensivo)**.

Occorre, tuttavia, distinguere tra diverse tipologie di dati in quanto, mentre con riferimento ai **dati personali comuni**, il diritto all'accesso ai documenti amministrativi prevale sempre sull'interesse alla riservatezza, a prescindere dalla preordinazione dell'accesso ad esigenze di difesa, con riferimento ai **dati sensibili** (idonei, cioè, a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale) il diritto d'accesso prevale solo laddove sia strettamente necessario alla tutela del diritto di difesa di interessi giuridici dell'istante a mente del già richiamato art. 24, comma 7 della L. 241/1990.

Con riferimento, poi, ai **dati ultrasensibili idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale**, occorre, invece, effettuare un bilanciamento in concreto tra la situazione giuridica legittimante l'istanza ostensiva e il diritto alla riservatezza del controinteressato e, più in particolare, la prevalenza del diritto d'accesso è riconosciuta solo laddove il diritto di difesa attenga a beni di pari rango costituzionale o diritti della personalità o di libertà.

Solo, infatti, laddove l'interesse sotteso all'istanza ostensiva sia, dunque, di pari rango o attenga alle libertà fondamentali o ai diritti della personalità e laddove, nella concreta situazione di fatto, l'interesse all'ostensione sia effettivamente indispensabile all'esercizio del diritto, l'accesso prevarrà rispetto al diritto alla riservatezza e, in ogni caso, a condizione che sia rispettato il principio di non eccedenza nel trattamento dei dati (Cons. Stato, sez. III, 11 gennaio 2018, n. 139).

Venendo alle applicazioni giurisprudenziali, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4), investita della questione afferente al **bilanciamento tra diritto di accesso difensivo e tutela della riservatezza**, ha ulteriormente delineato i **contorni dell'interesse legittimante l'istanza di accesso**, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della L. 241/1990.

Segnatamente, si è osservato che ai fini del **bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo**, preordinato all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato, e la tu-

tela della riservatezza (nella specie, c.d. finanziaria ed economica), secondo la previsione dell'art. 24, comma 7, della L. 241/1990, **non trovi applicazione né il criterio della stretta indispensabilità** (riferito ai dati sensibili e giudiziari), **né il criterio dell'indispensabilità e della parità di rango** (riferito ai dati cc.dd. super sensibili), ma il criterio generale della **"necessità" ai fini della "cura" e della "difesa" di un proprio interesse giuridico**, ritenuto dal legislatore tendenzialmente **prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell'accesso documentale di tipo difensivo** (Cons. Stato, sez. II, 28 marzo 2023, n. 3160, secondo cui, peraltro, **l'applicazione di tale principio deve essere adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili ovvero dati sensibilissimi**; conf. TAR Salerno, sez. III, 6 febbraio 2023, n. 300).

Richiamando i fondamentali principi affermati nelle citate sentenze dell'**Ad. Plen. 25 settembre 2020, n. 19 e 20** (quanto alla concorrenza e all'alternatività tra accesso documentale difensivo e poteri istruttori del giudice civile), il Massimo Consesso ha evidenziato che siffatta prevalenza del diritto di accesso rispetto alla riservatezza della controparte, postula **un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria** tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare. Si deve **ritenere, pertanto, insufficiente, ai fini dell'accesso, l'allegazione di un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive**, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un **controllo stringente delle finalità concretamente perseguite** (Cons. Stato, sez. II, 28 marzo 2023, n. 3160).

Peraltro, la **P.A. detentrica del documento e il giudice amministrativo adito** nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. **non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato**, poiché **un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione, salvo il caso di un'evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo** stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla L. 241/1990 (conf. Cons. Stato, sez. III, 25 febbraio 2022, n. 1342).

Il titolare del diritto alla *privacy* contrapposto all'istanza ostensiva, deve essere destinatario della **comunicazione d'avvio del procedimento relativo all'istanza d'accesso**.

È previsto, sotto il profilo procedimentale, un **rapporto tra la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e il Garante della Privacy**. Ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. 241/1990 nel testo modificato dall'art. 8, comma 1, L. 69/2009, se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso.

10.1 *Il rapporto tra accesso e riservatezza in materia di contratti pubblici*

Particolarmente arduo risulta il contemperamento tra accesso e riservatezza in materia di contratti pubblici, soprattutto con riguardo alla possibilità di diffusione, da parte dei soggetti pubblici, dei dati relativi alle offerte e ai progetti presentati dalle imprese partecipanti alla procedura. In questi casi, è, infatti, stridente il contrasto tra l'interesse alla trasparenza delle decisioni assunte dalla P.A., in sede di scelta dei progetti presentati, e quello delle imprese partecipanti alla gara alla salvaguardia del *know-how* industriale, ossia del complesso di informazioni strategiche afferenti all'attività imprenditoriale.

L'art. 35 del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) precisa che **le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono assicurare, in modalità digitale, l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici**, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli artt. 3bis, 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 5 e 5bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Come si può notare, **il legislatore ha raccordato la disciplina del diritto d'accesso all'uso di piattaforme digitali, per una piena digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici**. Il richiamo agli artt. 5 e 5bis del D.Lgs. 33/2013 fa comprendere come venga riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di esercitare l'accesso civico generalizzato sugli atti di gara, certamente nei limiti di cui all'art. 5bis del D.Lgs. 33/2013 (si pensi alla riservatezza, alla tutela del brevetto e della proprietà intellettuale e alla tutela della segretezza della corrispondenza che costituiscono importanti limiti da valutare prima di consentire l'accesso civico generalizzato).

Il comma 2 del medesimo art. 35 del codice puntualizza le ipotesi in cui, fatta salva la disciplina prevista dal Codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l'esercizio del diritto di accesso è differito.

Si passa, poi, nel **comma 4 alla disciplina relativa all'esercizio del diritto di accesso**. Infatti, viene precisato che **il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:**

- a) **possono essere esclusi** in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, **segreti tecnici o commerciali**;
- b) **sono esclusi in relazione:**
 - 1) ai **pareri legali** acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 - 2) alle **relazioni riservate** del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
 - 3) alle **piattaforme digitali** e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.

Tuttavia, il comma 5 precisa che, in relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lett. a) e b), n. 3), **è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.**

L'art. 36, comma 1, fornisce, poi, disposizioni che vanno a completare la disciplina contenuta nel sopra illustrato art. 35.

Infatti, viene disposto che:

- 1) **l'offerta** dell'operatore economico risultato aggiudicatario;
- 2) **i verbali di gara**;
- 3) **gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione**,

sono resi disponibili attraverso la piattaforma digitale di cui all'art. 25 (si pensi a MEPA di Consip, alle piattaforme delle centrali regionali di riferimento, e così via), utilizzata dalla stazione appaltante per lo svolgimento della gara, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90.

Nella sostanza, **l'offerta dell'aggiudicatario diventa "di interesse pubblico"** (perché è collegata all'utilizzo di denaro pubblico), e ciò a maggior ragione quando ad aver accesso sono operatori economici che hanno partecipato alla gara.

Rilevante è anche la disposizione recata dal comma 2 dell'art. 36, il quale prevede che **agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.**

Come si può notare, in questo ultimo caso, l'accesso (reciproco) all'offerta riguarda solo **i primi cinque classificati**. La scelta è stata quella di evitare, in tal modo, che chi non si sia aggiudicatario la gara non subisca un *vulnus* in conseguenza della messa a disposizione delle informazioni presenti nella propria offerta.

Inoltre, **il limite dei soli primi cinque classificati evita il rischio di partecipazioni pretestuose da parte di operatori economici che intervengono per il solo fine di poter conoscere le offerte degli altri**, con evidente risparmio di tempo per la procedura che altrimenti rischierebbe di essere appesantita da una partecipazione massiva (come si diceva, pretestuosa).

Il **comma 3** puntualizza che, nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante deve dare anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a).

Il **comma 4** prevede che le decisioni, sopra menzionate, della stazione appaltante possono essere impugnate con **ricorso notificato e depositato entro 10 giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione** (quindi in un termine particolarmente breve).

Il **comma 5** appronta una **rilevante tutela a favore del concorrente e della tutela del suo know how industriale**, prevedendo che, nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4.

Il termine di impugnazione (che è un termine abbreviato pari a 30 giorni) dell'aggiudicazione e dell'ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria **decorre, comunque, dalla comunicazione di cui all'art. 90.**

L'art. 90, comma 1, prevede, infine gli obblighi di comunicazione che devono essere adempiuti dalla stazione appaltante all'esito della gara.

Sul **rapporto tra accesso e riservatezza** nei contratti pubblici, vedi anche **Corte Giust. UE, sez. IV, 17 novembre 2022, in causa C-54/21**, che mette l'accento sulla **necessità del bilanciamento concreto tra interessi contrapposti**. Bilanciamento confermato anche dalla **Corte Giust. UE, sez. IX, 10 giugno 2025, in causa C-686/24**, secondo cui l'art. 28 direttiva 2014/23/UE e l'art. 21 direttiva 2014/24/UE, ostano a una disciplina nazionale che, in caso di conflitto tra il diritto alla tutela giurisdizionale e il diritto alla tutela dei segreti commerciali o industriali, preveda la prevalenza astratta dell'accesso difensivo senza prevedere modalità **di bilanciamento concreto** che tengano conto delle esigenze di tutela dei segreti tecnici o commerciali (art. 53, comma 6, D.Lgs. 50/2016, confluito nell'attuale art. 36, comma 5, del D.Lgs. 36/2023).

In applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato ha precisato che, in sede di valutazione della richiesta di oscuramento, l'amministrazione deve assicurare un **bilanciamento concreto ed effettivo tra il diritto a un ricorso efficace e la tutela dei segreti tecnico e commerciali**, attraverso una **verifica comparativa da svolgersi caso per caso con adeguata istruttoria e motivazione** (Cons. Stato, Ad. Plen., 8/2026; Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2026; Corte Giust. UE, sez. IV, 17 novembre 2022, in causa C-54/21; *Id.*, 21 maggio 2026, n. 4104; Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2025, n. 5547; *Id.*, 4 dicembre 2025, n. 9573). Il Consiglio ha affermato, quindi, che il potere di effettuare tale contemperamento (*ad hoc balancing*), alla luce dei canoni di ragionevolezza

e proporzionalità, è **riservato alla pubblica amministrazione in quanto espressione di discrezionalità amministrativa**. Dalla premessa della sussistenza di una riserva amministrativa si è tratto il corollario per cui la sentenza di accoglimento del ricorso volto a contestare l'illegittimità del diniego di accesso non può tradursi nell'imposizione di un obbligo puntuale di consentire l'ostensione, incompatibile con i limiti posti dagli artt. 31, comma 3 e 34, comma 1, lett. c), c.p.a., ma implica un **remand all'amministrazione a cui compete, in sede di esecuzione del *decisum*, ogni valutazione in ordine alla prevalenza dell'uno o dell'altro interesse** (Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2026, n. 2332; *Id.*, 30 dicembre 2025, n. 10430; *Id.*, 4 dicembre 2025, n. 9573; *Id.*, 1° dicembre 2025, n. 9444; vedi anche Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2026, n. 4104, secondo cui la stazione appaltante, in caso di annullamento della decisione di oscuramento per difetto di motivazione, non può esercitare un sindacato sostitutivo incompatibile con il carattere discrezionale della decisione amministrativa, ma deve ordinare il riesame dell'affare).

Di recente il TAR Lazio, Roma, sez. IIIter 30 gennaio 2025, n. 2051 ha aderito ad una **lettura evolutiva della nozione di “segreto tecnico e commerciale”**. Secondo la Corte: *“In linea di principio, la complessiva organizzazione aziendale (intesa in senso ampio) e la personalizzazione delle offerte alla clientela che da essa deriva non costituiscono, di per sé e in quanto tali, segreti tecnici o commerciali; deve però essere altresì considerato che, in determinati settori del mercato di più recente emersione, i due aspetti non sono scindibili, giacché in tali settori la competizione concorrenziale fra le imprese che vi operano si gioca proprio (e soltanto) su una continua personalizzazione delle offerte alla clientela quanto più innovativa, mirata e specifica possibile. Il settore del welfare aziendale [...] è da ritenersi inquadrabile in questa specifica categoria, sicché in relazione ad esso dev'essere seguita quella lettura evolutiva della nozione di «segreto tecnico e commerciale»”* (vedi anche, sul bilanciamento e sulla nozione di segreto, Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2026, n. 4090).

Va, infine, segnalato che, di recente, la Plenaria è stata chiamata a dirimere un **contrasto in merito all'applicabilità del rito super-accelerato** previsto dall'art. 36, commi 4 e ss., per l'impugna della decisione sulla richiesta di oscuramento delle offerte tecniche, **ai casi di decisione di oscuramento omessa o tardiva**, da un lato, e dall'altro, di **oscuramento non esplicitato in una specifica determinazione**.

Su entrambi i quesiti Cons. Stato, Ad. Plen., 15 luglio 2026, ha fornito **risposta negativa con le seguenti massime**:

- 1) **il rito speciale super-accelerato in materia di accesso, previsto dall'art. 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto previsto da norma eccezionale insuscettibile di estensione analogica, è applicabile nel solo caso tipico in cui, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente procedente, abbia adempiuto agli obblighi informativi di cui ai commi precedenti, dando anche atto delle decisioni adottate sulle richieste di oscuramento. In caso di inosservanza sostanziale di detti obblighi, si risande la disciplina del rito dell'accesso di cui all'art. 116 del codice del processo amministrativo;**
- 2) **il rito speciale super-accelerato in materia di accesso previsto dall'art. 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, presuppone l'adozione di una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento, non potendosi considerare sufficiente, quale provvedimento implicito, la mera pubblicazione dell'offerta tecnica in forma, in tutto o in parte, oscurata, eventualmente accompagnata dalla richiesta di oscuramento.**

La decisione è fondata sulla considerazione generale, comune a entrambe le statuizioni, che **il legislatore non ha semplicemente abbreviato i termini di tutela, ma ha costruito un sistema organico imperniato su un rapporto di corrispondenza tra meccanismo di accelerazione processuale e rafforzamento degli obblighi informativi**. Il dovere legale di ostensione imposto all'amministrazione non funge, quindi, da mero strumento di garanzia della trasparenza amministrativa, ma risulta caratterizzato da una pregnante finalità difensiva. Il meccanismo elaborato dalla legge mira, infatti, a consentire alle parti di valutare a correttezza dell'operato dell'amministrazione, al fine precipuo di evitare che le loro doglianze siano affidate a ricorsi c.d. "al buio" e di rendere immediatamente conoscibili gli elementi che potrebbero condurre il concorrente non vittorioso alla (o convincerlo a desistere dalla) contestazione del provvedimento di aggiudicazione.

La fissazione del termine di dieci giorni per il ricorso non è, dunque, una clausola processuale isolata, ma costituisce elemento terminale di una fattispecie complessa fondata su una relazione di corrispettività, strutturale e funzionale, tra potenziamento delle garanzie conoscitive e forme di semplificazione processuale. In tale prospettiva, **il meccanismo speciale e derogatorio di cui all'art. 36, commi 4 e seguenti, è destinato a operare nel solo caso in cui sia integrata pienamente la fattispecie legale** per quei profili informativi che sono alla base dell'attivazione del rito super-accelerato e che ne rappresentano il presupposto giustificativo.

11. La tutela del diritto di accesso in sede giurisdizionale

In tema di accesso, è pacificamente esperibile il rimedio del ricorso amministrativo (gerarchico proprio, improprio e opposizione: Parte XII, Cap. 1), non ravvisandosi alcun motivo giuridico da cui ricavare una preclusione (Cons. Stato, sez. VI, ord. 23 marzo 2023, n. 2938).

Venendo alla tutela giurisdizionale, la giurisdizione in tema di accesso, spetta, come detto, al **giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva** (art. 133, comma 1, lett. a), n. 6).

Quanto alla procedura, prima regolata dall'art. 25 della L. 241/1990, la materia è ora regolata **dall'art. 116 c.p.a.**, dedicato appositamente al «*Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi*», mentre è riservata alla legge sul procedimento la regolamentazione del solo rimedio amministrativo da esperirsi presso la Commissione nazionale per l'accesso o il difensore civico.

I profili di specialità del rito in materia di accesso concernono: la dimidiazione dei termini per la proposizione del ricorso e dell'eventuale appello (30 giorni, in luogo dell'ordinario termine di 60 giorni); la celerità del giudizio; la semplificazione delle modalità di difesa processuale; la tipizzazione del potere del giudice in caso di parziale o totale accoglimento del ricorso (ossia, ordine di esibizione, e, ove previsto, la pubblicazione del documento di cui la P.A. ha illegittimamente negato l'ostensione); l'esistenza di una **giurisdizione di merito** nei casi in cui il giudizio sul rapporto riguardi poteri discrezionali e interessi legittimi).

La particolare celerità cui è improntato il rito in materia di accesso non ne fa, però, un giudizio di natura cautelare, sicché il giudizio *ex art. 116 c.p.a.* subisce la sospensione feriale dei termini.